



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Alla U.O.D. 50 17 05
uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla U.O.D. 50 17 06
uod.501706@pec.regione.campania.it

Alla U.O.D. 50 17 07
uod.501707@pec.regione.campania.it

Alla U.O.D. 50 17 08
uod.501708@pec.regione.campania.it

Alla U.O.D. 50 17 09
uod.501709@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Vicepresidente della Giunta regionale
della Campania
assessore.bonavitacola@regione.campania.it

All'Associazione Demolitori Autoveicoli
associazioneada@pec.cheapnet.it

Alla Confederazione Autodemolitori Riuniti
infocarautodemolitori@gmail.com

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti per la demolizione di veicoli non rientranti nelle tipologie M1, N1, M2, N2, O2, M3,O3, veicoli a tre ruote ed a due ruote. Direttiva per uniforme applicazione da parte degli uffici regionali.

Le Associazioni di demolitori di autoveicoli in indirizzo hanno con note del 9 e 10 giugno u.s. di cui all'oggetto, richiesto chiarimenti in merito alla demolizione di veicoli non rientranti nelle tipologie di cui al punto 7.3.2. dell'allegato alla DGRC n. 8/2019, in particolare per veicoli e macchine agricole di varie categorie.

Al riguardo va preliminarmente chiarito che le macchine agricole sono classificate veicoli ai sensi dell'art. 47 comma 1) lett. l) del Codice della Strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Le stesse non rientrano nell'ambito del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso- come novellato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 -, atteso il combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1) e 3 comma 1) lett. a e b, che di seguito si riportano:



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Art. 1 comma 1) - Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

Art. 3 Definizioni - comma 1) lett. a e b - Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi ((dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) e successive modifiche;

Viene conseguentemente in rilievo l'art. 231 comma 1) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) - che prevede:

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Orbene, gli "impianti di trattamento" e i "centri di raccolta", di cui rispettivamente alle lettere o) e p) dell'art. 3 comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, autorizzati, che intendano svolgere anche (tutte o alcune) le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento delle macchine agricole fuori uso e delle loro componenti, effettuate dopo la consegna delle stesse, potranno presentare proposta di modifica impiantistica con le modalità e nel rispetto della disciplina di cui all'allegato alla DGR 8/2019 (Parte Seconda - 2.1 Varianti sostanziali; 2.2 Varianti non sostanziali-) e dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che trovano applicazione per quanto di pertinenza in ragione delle caratteristiche proprie dei veicoli di che trattasi, i criteri dettati dal citato allegato alla DGR 8/2019 al punto 7.3 ed alla Parte Quinta per le garanzie finanziarie.

La presente costituisce indirizzo per l'uniforme applicazione da parte di codeste UU.OO.DD.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Barretta